

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 marzo 2020, n. 71
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 1 centro per il supporto diurno disabili di cui al R.R. n. 5 del 21/01/2019

Parere favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Monopoli su istanza della Società Cooperativa Sociale San Bernardo srl –Onlus per la struttura denominata “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo San Bernardo la Vita è Bella” sita in Monopoli alla Via Aldo Moro n. 83.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

“La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) *articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*

b) *articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

c) *articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*

d) *articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*

e) *articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*

f) *articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

g) *articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*

h) *articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*

i) *articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*

i bis) *articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti*

per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) *il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

- La medesima L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. all'art. 29 co. 7 dispone che nel periodo intercorrente la data di entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie elencate nel co. 6 del medesimo articolo, sono dichiarate inammissibili. D'altro canto, il medesimo comma, dispone che *"Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge"*.

- Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il **R.R. n. 5 del 21/01/2019** *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019);

- Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, alle strutture ex art. 60 R.R. n. 4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)";*

Con pec del 23/01/2020, acquisita a questo protocollo al n AOO183 /001234 del 27 gennaio 2020 il comune di Monopoli trasmetteva domanda per il rilascio del parere di compatibilità in seguito all'istanza della Società cooperativa sociale San Bernardo srl – Onlus con sede in Latiano (Br) Via Giovanni Carrino n. 2 per la realizzazione di una struttura semiresidenziale Centro diurno disabili di cui al RR 5/2019 . ubicata nel comune di Monopoli C. da Rinalda, alla Via Aldo Moro n. 83/85 denominata *"Centro diurno socio educativo e riabilitativo San Bernardo la Vita è Bella"* con dotazione di n. 30 posti, allegandovi la seguente documentazione:

- Atto di compravendita REP 134943 –RACC 44002 del 9/01/2015;
- Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 accordo di programma quadro "Benessere e Salute" Disciplinare per la realizzazione di intervento cantierabile- Società Cooperativa sociale San Bernardo arl Onlus. Progetto centro diurno socio educativo e riabilitativo San Bernardo";
- Determinazione n. 692 del 07/12/2016 B38116000220008 apq Benessere e salute, indirizzi per la

realizzazione di interventi socio educativi e sociosanitari di soggetti privati AP 2/2015 approvato con A.D. 368/15 - Soc. Coop san bernardo ARL ONLUS – Sede dell'intervento Monopoli. Liquidazione anticipazione realizzazione progetto "Centro Diurno Socio- Educativo e Riabilitativo San Bernardo";

- Determinazione n. 648 del 22/10/2018 B38I16000220008 APQ Benessere e salute, indirizzi per la realizzazione di interventi socio educativi e sociosanitari di soggetti privati AP 2/2015 approvato con A.D. 368/15 ad 220/2016 e 678 del 02/12/2016. Codice Mir A0911.17- Soc. Coop san bernardo ARL ONLUS – Sede dell'intervento Monopoli. Liquidazione Il anticipazione realizzazione progetto "Centro Diurno Socio- Educativo e Riabilitativo San Bernardo";
- Planimetria stato di fatto aggiornata (attrezzature e impianti)
- Relazione tecnico illustrativa;
- Segnalazione certificata di inizio attività.

In sintesi

Con AD n. 220 del 29/06/2016 la società cooperativa sociale San Bernardo srl –Onlus , veniva ammessa a finanziamento con il progetto "Centro diurno socio- educativo e riabilitativo san bernardo" per un finanziamento regionale provvisoriamente concesso pari ad € 200.000 a fronte di un investimento complessivo di € 250.000,00.

In data 19/09/2016 veniva sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la società Cooperativa sociale san bernardo arl onlus per la realizzazione del progetto suddetto.

Con AD 692 del 07/12/2016 veniva liquidata alla Società cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus la somma di € 100.000,00 a titolo di anticipazione di aiuto finanziario provvisoriamente concesso.

Successivamente con AD n. 648 del 22/10/2018 veniva liquidata la seconda anticipazione dell'aiuto finanziario concesso pari ad € 90.000,00.

Si ritiene che a nulla osti l'accoglimento dell'istanza di parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione di un Centro diurno Socio-educativo e riabilitativo per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 (ex art. 60 R.R. n. 4/2007) presentata dal Comune di Monopoli in seguito ad istanza della Società Cooperativa sociale San Bernardo srl ONLUS, anche laddove la previsione normativa di cui all'art. 29, comma 7 fa salve, le istanze presentate da enti pubblici e soggetti privati che abbiano avuto accesso ai finanziamenti FESR.

Considerato che:

- come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 23/01/2020, la Società Cooperativa sociale San Bernardo srl ONLUS risulta beneficiario di finanziamento "APQ Benessere e salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati" A.P. n. 2/2015, per la realizzazione di un "Centro Diurno Socio –Educativo e Riabilitativo San Bernardo"

- dalla documentazione trasmessa, il progetto oggetto del finanziamento in parola consiste in un Centro Diurno socio educativo e riabilitativo (ex art 60 RR 4/2007);

- l'art. 9 del R.R. n. 5/2019 prevede che "Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a: a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di: i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza); ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.

3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(...)

i) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate da/le AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR,

della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento”

-

La D.G.R. 2 maggio 2019, n. 793 – “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, al Paragrafo 8 dell'allegato A” conferma ulteriormente le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 29 L.R. n. 9/2017 e chiarisce la: “Tipologia di finanziamento ammesso: (...) Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo”.

-La Stessa la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

“Sezione 1 – “R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno Centro diurno disabili

1) Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

I posti di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno disabili.

Richiamati l'art 12.7 del RR 5/2019, prevede“i centri diurni ex art 60 RR 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni e dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei Fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per disabili”.

LA DGR 793 del 2019 ha chiarito al **PARAGRAFO 2** che “Ai sensi del precedente art 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

“R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A- REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. – REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 - requisiti strutturali (...)”

Tenuto conto della documentazione tecnica allegata (Relazione tecnico illustrativa e Planimetria aggiornata) da cui si evince la presenza di spazi idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa:

In conseguenza di quanto sopra rappresentato;

Si propone di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monopoli in relazione all'istanza della Società cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus, per l'autorizzazione alla realizzazione di Centro Diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con dotazione di n. 30 posti denominato "Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Bernardo – La Vita è Bella" da realizzarsi nel Comune di Monopoli (Ba) alla Via Aldo Moro nn 83 e 85

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. La Società Cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Relazione tecnico illustrativa e Planimetria aggiornata) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Monopoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dalla Società Cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione sia stato, nelle more, erogato per l'intero importo e che non sia stato oggetto di revoca;
- III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell'Assistenza alle Persone in condizione di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria**

(Elena Memeo)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monopoli in relazione all'istanza della Società cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus, per l'autorizzazione alla realizzazione di Centro Diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con dotazione di n. 30 posti denominato "Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Bernardo – La Vita è Bella" da realizzarsi nel Comune di Monopoli (Ba) alla Via Aldo Moro nn 83 e 85

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. La Società Cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Relazione tecnico illustrativa e Planimetria aggiornata) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
 - II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Monopoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dalla Società Cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione sia stato, nelle more, erogato per l'intero importo e che non sia stato oggetto di revoca;
 - III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
 - IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Alla Società Cooperativa sociale San Bernardo srl Onlus
 - al Sindaco del Comune di Monopoli;

- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL BA;
- al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Monopoli;
- al Direttore del SUAP Comune di Monopoli.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)